

N. R.G. 2013/1 A.S.



TRIBUNALE DI LIVORNO

Nel procedimento iscritta al n. r.g. **1/2013** avente ad oggetto l'AS di LUCCHINI SPA
Il Giudice delegato dott. Gianmarco Marinai, a scioglimento della riserva assunta
all'udienza del 14 giugno 2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sull'insinuazione TL10-01 – Unicredit s.p.a.

Unicredit, sulla base del permanere di un contratto di garanzia (rectius “contro-garanzia”) fornita alla banca Iraniana BANK MELLI TEHERAN in relazione ad un contratto di fornitura da Lucchini alle ferrovie iraniane, afferma di aver maturato un credito nei confronti di Lucchini pari ad €. 55.022,92 per commissioni relative alla gestione e mantenimento in essere della medesima garanzia.

In data 31.7.2018 (v. distinta proveniente dalla stessa UniCredit) la banca inviava la distinta alla Lucchini contenente tale addebito.

In più, deduce che nel 1999, su richiesta della Lucchini, Unicredit aveva rilasciato una fideiussione a favore di Office National Des Chemins de Fer - O.N.C.F. Rabat Agdale Marocco: il tutto sempre in funzione dell'esecuzione di un contratto di fornitura merce (rotaie in acciaio), da parte della LUCCHINI S.p.A., in favore delle FERROVIE DEL MAROCCO.

Anche relativamente a tale impegno la Unicredit ha pagato commissioni varie, per complessivi € 6.685,78, che – con distinta del 12 ottobre 2021 – ha richiesto alla Lucchini. Per tale somma chiede di essere ammessa in prededuzione, essendo crediti maturati in dipendenza di un contratto di fornitura merci stipulato tra la Lucchini, allora in bonis, e le Ferrovie del Marocco (società appaltante) la cui esecuzione è poi continuata e proseguita anche in testa alla Procedura di Amministrazione Straordinaria.

Quanto alla prima pretesa, osserva il gd che la stessa – per stessa ammissione del creditore – è sorta in data non successiva al 31 luglio 2018, quando, infatti, Unicredit ha richiesto (addebitato sul conto a sofferenza) a Lucchini la somma oggi insinuata. Il cre-

dito (anche se si concordasse con la posizione della banca secondo cui il rapporto bancario dovrebbe ritenersi ancora in corso) è senz'altro divenuto esigibile al più il 31 luglio 2018.

Si tratta, peraltro, di commissioni accedenti a rapporti bancari che divengono esigibili – al più – annualmente, se non addirittura trimestralmente e comunque dal momento in cui la banca (Unicredit) effettua il pagamento, divenendo così legittimata a ripeterlo da Lucchini.

Ne consegue che la banca avrebbe dovuto, in tempi congrui, attivarsi e chiedere a tale data l'insinuazione al passivo.

Per quanto, infatti nell'ultimo comma dell'art. 101 manchi un riferimento in proposito, la Cassazione (Cass. 13/10/2011 n. 21189) in tema di insinuazione ultratardiva di crediti tributari, ha affermato che bisogna considerare il comportamento effettivo tenuto dal creditore, per cui l'amministrazione finanziaria, una volta che abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l'espletamento di tali incombenze. Linea interpretativa successivamente confermata, in termini più generali, dalla stessa Corte (Cass. 24/11/2015, n. 23975), per la quale "il creditore che abbia ricevuto l'avviso ex art. 92 l.fall. oltre il termine annuale di cui al successivo art. 101, comma 1, può chiedere di insinuarsi al passivo ai sensi dell'ultimo comma della medesima disposizione, ma deve farlo nel tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a redigere la suddetta istanza, dovendo quel tempo essere indicato non già in un termine predeterminato, ma essere rimesso alla valutazione del giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto".

Peraltro, più recentemente, la Suprema Corte è intervenuta in modo più preciso in relazione addirittura ai crediti prededucibili, affermando che l'art. 101 non è applicabile ai crediti prededucibili, ma che tale inapplicabilità "non implica, però, che la possibilità di insinuazione del creditore sopravvenuto non incontri limiti temporali di sorta (se non quello indiretto rappresentato dalla sopravvenuta chiusura della procedura fallimentare), ed ha aggiunto che "lo spazio dell'anno - che è fissato come regola per le domande tardive dalla L. Fall., art. 101 - si mostra come la misura temporale espressiva dell'attuale sistema in materia. Con la conseguenza che le domande dei crediti sopravvenuti debbono essere presentate nel termine di un anno dal momento in cui si verificano le condi-

zioni di partecipazione al passivo fallimentare", di modo che 'anno diventa il termine di portata valevole sia per le domande tardive che supertardive "non potendo riconoscersi al creditore sopravvenuto un termine più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, alla luce del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio, di cui agli artt. 3 e 24 Cost." (Cass. 7/11/2019, n. 28799; Cass. 10/07/2019, n.18544; Cass. 17/02/2020, n.3872).

Il termine per la proposizione della domanda è, pertanto, ampiamente decorso sia per le commissioni relative alla garanzia alla banca iraniana, sia per la somma di € 5.229,44 relativa alla garanzia alle Ferrovie del Marocco.

Al contrario, così come proposto dal commissario straordinario, dev'essere ammessa, in prededuzione, la somma di € 1.456,24, relativa a commissioni maturate successivamente e pagate il 12 ottobre 2021, essendo la domanda di insinuazione datata (e – in assenza di contestazioni sul punto – da ritenersi depositata) il 22 settembre 2022 e dunque non dopo il decorso di un anno dal momento in cui il credito è divenuto esigibile.

Sull'insinuazione TL10-02 – Regione Toscana

La domanda è inammissibile.

È condivisibile la proposta del commissario laddove ritiene che non sussista il presupposto del ritardo incolpevole nella presentazione della domanda.

Regione Toscana, infatti, era ben a conoscenza dell'Amministrazione Straordinaria (la circostanza non è contestata), ma afferma che il "ritardo della richiesta è dovuto al fatto che gli avvisi sopra indicati erano stati impugnati in Cassazione dalla Società. Solo dopo la definizione delle cause è stato possibile richiedere tale importo".

È, al contrario, evidente che la domanda di insinuazione deve essere proposta (semmai, sussistendone i presupposti, chiedendo l'ammissione con riserva, ovvero la sospensione in attesa della definizione del procedimento pendente) al momento in cui il diritto sorge (in tal senso, Cass. 31 luglio 2017 n. 19017).

P.Q.M.

Ammette, in prededuzione, la somma di € 1.456,24 richiesta da Unicredit s.p.a.

Respinge nel resto.

Dichiara esecutivo lo stato passivo e manda all'amministratore straordinario per i conseguenti adempimenti.

Si comunichi.

Livorno, 14 giugno 2023

IL GIUDICE DELEGATO
dott. Gianmarco Marinai